

XVIII legislatura

A.S. 1631:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24
ottobre 2019, n. 123, recante
disposizioni urgenti per
l'accelerazione e il completamento
delle ricostruzioni in corso nei
territori colpiti da eventi sismici"
(Approvato dalla Camera dei deputati)**

Dicembre 2019
n. 101



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2019). Nota di lettura, «A.S. 1631: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL101, dicembre 2019, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189</i>).....	1
Articolo 1-bis (<i>Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189</i>)	1
Articolo 1-ter (<i>Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189</i>).....	2
Articolo 2 (<i>Modifiche agli articolo 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189</i>).....	3
Articolo 2-bis (<i>Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189</i>).....	4
Articolo 2-ter (<i>Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189</i>).....	4
Articolo 3 (<i>Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189</i>).....	4
Articolo 3-bis (<i>Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell'Italia centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016</i>)	6
Articolo 3-ter (<i>Regolarizzazione delle domande di concessione dei contributi</i>)	6
Articolo 3-quater (<i>Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189</i>).....	6
Articolo 3-quinquies (<i>Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189</i>).....	7
Articolo 3-sexies (<i>Ambito di applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189</i>).....	7
Articolo 3-septies (<i>Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189</i>)	8
Articolo 4 (<i>Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici</i>)	8
Articolo 4-bis (<i>Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189</i>)	9
Articolo 5 (<i>Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud »</i>)	9
Articolo 5-bis (<i>Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici</i>)	11
Articolo 6 (<i>Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma</i>).....	11
Articolo 7 (<i>Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189</i>).....	12
Articolo 8, commi 1, lett. a) e b) e 4 (<i>Proroga di termini</i>).....	12
Articolo 8, comma 1, lett. a-bis) (<i>Indennità degli amministratori locali</i>).....	14
Articolo 8, comma 1-bis (<i>Proroga del regime di esenzione delle imposte di bollo e di registro</i>)	14
Articolo 8, commi 2 e 2-bis	15
Articolo 8, comma 3	16
Articolo 9 (<i>Misure in favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere</i>).....	16
Articolo 9-bis (<i>Proroga della vita tecnica impianti di risalita delle regioni Abruzzo e Marche</i>)	17
Articolo 9-ter (<i>Modifica all'articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i>).....	18
Articolo 9-quater (<i>Modifiche all'articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</i>)	19
Articolo 9-quinquies (<i>Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39</i>).....	19
Articolo 9-sexies (<i>Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78</i>).....	19
Articolo 9-septies (<i>Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78</i>).....	20

Articolo 9-octies (<i>Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113</i>).....	20
Articolo 9-novies (<i>Integrazione delle disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012</i>)	20
Articolo 9-decies (<i>Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022</i>).....	21
Articolo 9-undecies (<i>Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8</i>) ..	22
Articolo 9-duodecies (<i>Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91</i>).....	22
Articolo 9-terdecies (<i>Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148</i>) .	23
Articolo 9-quaterdecies (<i>Gestione commissariale degli interventi post terremoto di Ischia del 21 agosto 2017</i>)	23
Articolo 9-quinquiesdecies (<i>Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109</i>).....	24
Articolo 9-sexiesdecies (<i>Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109</i>).....	24
Articolo 9-septiesdecies (<i>Introduzione dell'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109</i>).....	24
Articolo 9-duodevicies (<i>Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109</i>).....	25
Articolo 9-undevicies (<i>Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109</i>).....	26
Articolo 9-vicies (<i>Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109</i>)	26
Articolo 9-vicies semel (<i>Attività culturali nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e Trasferimento di fondi alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	26
Articolo 9-vicies-bis (<i>Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32</i>).....	27
Articolo 9-vicies-ter (<i>Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma del 2009</i>).....	29
Articolo 9-vicies-quater (<i>Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 20 e 29 maggio 2012</i>).....	29
Articolo 9-vicies-quinquies (<i>Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012</i>).....	30
Articolo 9-vicies-sexies (<i>Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili</i>)	31
Articolo 9-vicies septies (<i>Indennità dei segretari comunali nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017</i>)	31
Articolo 9-duodetricies (<i>Rilancio turistico, culturale ed economico nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016</i>)	32
Articolo 9-undetricies (<i>Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato</i>).....	32
Articolo 9-tricies (<i>Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016</i>)	33
Articolo 9-tricies semel (<i>Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25</i>)	34

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

La norma modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, introducendo il comma 4-*quater*. In particolare, si dispone la proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi sismici del Centro Italia negli anni 2016-2017. Contestualmente, si dispone che si provveda all'assegnazione delle risorse per le conseguenti attività, nei limiti di disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali, con delibere del Consiglio dei ministri.

La RT afferma che la norma si rende necessaria per consentire, nelle more del completamento della ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, la prosecuzione di un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in essere nelle zone colpite dal sisma. In tal modo, le misure, comunque necessarie all'assistenza della popolazione e alla messa in sicurezza dei siti, potranno essere adottate con modalità più celeri e sollecite nell'ambito delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali, secondo le consuete procedure previste a legislazione vigente con adozione di delibere.

La RT asserisce che dalla disposizione non discendono oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse che saranno destinate alle finalità in esame e sulla loro congruità rispetto ai fabbisogni.

Articolo 1-bis

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, integra la disciplina vigente relativa all'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica prevedendo che, per importi sotto la soglia di rilevanza europea ma superiori a 40.000 euro l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 1-ter
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

Il comma 1, inserito dalla Camera dei deputati, modifica il sesto periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, laddove si prevede che nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del commissario straordinario, possono essere destinate ulteriori risorse, per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico. Con la modifica apportata si specifica che tali assunzioni possono avvenire, con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico. Inoltre sono previsti ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per assunzioni di personale con profilo amministrativo contabile. Al maggior onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 2 integra l'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 che detta la disciplina relativa agli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016, stabilendo che l'Ufficio speciale può avvalersi di personale di società *in house* della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, relativamente al comma 01, si segnala che la novella apportata al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, non prevede più l'espresso riferimento al limite temporale di due anni previsto per la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, e viene sostituito con la previsione del rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001 e del rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo al fine di assicurare che la modifica intervenuta non determini un diverso impatto finanziario della misura dovuto a un eventuale allungamento dei tempi di permanenza in servizio per il personale assunto con forme contrattuali flessibili o a tempo determinato.

Con riferimento al comma 1, atteso che la norma prevede espressamente che l'utilizzo del personale in esame avvenga a titolo facoltativo attraverso convenzioni non onerose, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 2

(Modifiche agli articolo 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

La disposizione, come modificata dalla Camera dei deputati, apporta alcune integrazioni al decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di ricostruzione di beni danneggiati. In particolare:

- al comma 1, le lettere 0a), 0a-bis) e 0a-ter) modificano, rispettivamente, le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 6, ove, al fine di disciplinare gli aventi diritto ai contributi per la ricostruzione privata, si fa riferimento agli esiti B, C o E della c.d. scheda AeDES (utilizzata per la rilevazione dei danni e dell'agibilità dei fabbricati), approvata con il D.P.C.M. 5 maggio 2011. Le modifiche in esame sono volte ad integrare il citato riferimento normativo con il richiamo al D.P.C.M. 14 gennaio 2015. La lettera 0a-quater) reca disposizioni volte a disciplinare la presentazione della richiesta di concessione del contributo nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più proprietari o soggetti titolati alla concessione del contributo stesso. La lettera a) modifica l'articolo 6, comma 7, prevedendo che i provvedimenti che individuano una metodologia per il calcolo dei contributi erogati per favorire la ricostruzione privata prevedano una maggiorazione di detto contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale;
- al comma 1, lettera b) vengono soppressi i commi 10-bis e 10-quater dell'articolo 7, inerenti la trascrizione della concessione del contributo nei registri immobiliari, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità;
- i commi 1-bis e 2-bis prorogano dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 la data entro la quale gli immobili di proprietà pubblica, al fine di essere ricompresi nell'elenco degli immobili cui destinare la concessione di contributi, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, siano ripristinabili con miglioramento sismico per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici;
- al comma 2 viene inserito il comma 3.1 nell'articolo 14, prevedendo che tra gli interventi sul patrimonio pubblico sia data priorità a quelli concernenti la ricostruzione degli edifici scolastici e universitari, fatti salvi gli interventi già programmati e specificando che la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.

La RT, in relazione al comma 1, lettera a), afferma che il Commissario per la ricostruzione stabilisca, nell'ambito dei contributi per la ricostruzione privata, i criteri e le modalità attuative, svolgendo inoltre uno specifico monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Con riferimento al comma 1, lettera b), secondo la RT la disposizione è di mero coordinamento normativo e come tale non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre il comma 2 è di carattere procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non risultano, invece, corredate di RT le norme introdotte nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati.

Al riguardo, nonostante le norme prevedano che l'erogazione dei contributi avvenga nell'ambito delle risorse disponibili e che il Commissario per la ricostruzione stabilisca i criteri e le modalità attuative, svolgendo uno specifico monitoraggio

sull'utilizzo delle risorse, andrebbero fornite ulteriori delucidazioni circa i possibili risvolti finanziari derivanti:

- dalla previsione della maggiorazione del contributo alla ricostruzione per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale;
- dalla proroga del termine per predisporre l'elenco degli immobili pubblici cui destinare la concessione di contributi.

Sul punto si osserva che le norme appaiono suscettibili di aumentare i fabbisogni finanziari per la ricostruzione in quanto da un lato sembrano determinare un incremento dei contributi per particolari tipologie di strutture e dall'altro ripristinano termini scaduti per consentire ad ulteriori immobili pubblici l'accesso ai contributi.

Articolo 2-bis

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, stabilisce che nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile, purché compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica ed urbanistico-edilizia.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur se la norma prevede che le varianti fino al 30 per cento del contributo concesso possono essere ammesse solo se rispettano comunque il limite del contributo concedibile, andrebbero chiariti gli effetti generali di tale norma che potrebbe portare numerosi contributi oggi concessi per importi bassi a raggiungere il limite concedibile con conseguente alterazione delle precedenti stime di spesa e di congruità delle risorse stanziare.

Articolo 2-ter

(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, prevede, in materia di interventi di immediata esecuzione, che il Commissario può differire al 30 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3

(Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, introduce l'articolo 12-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, finalizzato a velocizzare la realizzazione degli interventi di edilizia privata.

In particolare, si prevede che:

- qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino entro specifici limiti di importo definiti con ordinanza commissariale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli Uffici speciali per la ricostruzione, adottino il provvedimento di concessione del contributo senza supplemento istruttorio, sulla base della certificazione redatta dal professionista di completezza e regolarità amministrativa e tecnica del progetto. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile. Se gli interventi necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale, la quale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione anche al fine di acquisire l'autorizzazione sismica. L'ufficio speciale procede alla convocazione della Conferenza per i medesimi pareri anche nel caso di mancata richiesta del professionista;
- nei comuni coinvolti dal sisma, la certificazione rilasciata dal professionista possa limitarsi ad attestare la mera conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente il sisma, in luogo della conformità edilizia e urbanistica. In questi casi, si prevede che la Conferenza regionale accerti la conformità urbanistica dell'intervento secondo la vigente normativa, ovvero, ove adottato, ai sensi del Programma straordinario di ricostruzione. Si stabilisce, inoltre, che gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria siano sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale con il previo vaglio di ammissibilità dell'Ufficio speciale per la ricostruzione;
- gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedano a definire elenchi separati delle richieste del contributo relative, rispettivamente, a unità strutturali destinate ad abitazione e a unità strutturali destinate ad attività produttive, secondo uno specifico ordine di priorità che tiene conto di determinate caratteristiche;
- gli Uffici Speciali per la ricostruzione provvedano con cadenza mensile a verifiche a campione, mediante sorteggio, in misura pari ad almeno il 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi della disposizione in esame.

La RT originaria afferma che la disposizione, finalizzata a velocizzare la realizzazione degli interventi di edilizia privata, è di natura procedimentale e che, pertanto, non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati il rappresentante del Governo ha confermato che la norma ha natura procedimentale e pertanto gli uffici speciali per la ricostruzione potranno svolgere i controlli amministrativi previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nel presupposto che i controlli a campione, nella misura di almeno il 20 per cento potranno essere svolti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 3-bis
**(Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell'Italia centrale
maggiormente colpiti dal sisma del 2016)**

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'adozione, da parte delle Regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale a partire dal 2016. I programmi sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle regioni. I programmi, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza.

Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 55 del 2018.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe unicamente confermato che alle attività di predisposizione dei Programmi straordinari nonché alla realizzazione degli interventi di ricostruzione in essi previsti si possa farvi fronte con le risorse predisposte a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3-ter
(Regolarizzazione delle domande di concessione dei contributi)

La norma inserita dalla Camera dei deputati, prevede che le domande di concessione dei contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, non sia stato adottato il provvedimento di concessione possono essere regolarizzate, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali

La RT non considera la norma.

Al riguardo, posto che la norma rinvia a successive ordinanze la determinazione dei tempi e delle modalità per regolarizzare le domande di concessione dei contributi, si osserva che attualmente non risulta ancora determinata l'entità complessiva dei contributi da concedere. Al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica appare opportuno che sia assicurato che la definitiva determinazione dei contributi da concedere avvenga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 3-quater
(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, integra un riferimento normativo contenuto nell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale individua i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, nonché ricostruzione alle opere

pubbliche e ai beni culturali, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale dal mese di agosto del 2016. Relativamente all'attività necessaria per la realizzazione degli interventi di competenza delle regioni, la novella prevede che il Presidente di regione-Vicecommissario, con apposito provvedimento, possa delegare i comuni o gli altri enti locali interessati, non solo in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici ma anche all'articolo 37, comma 4, del medesimo Codice dei contratti pubblici che stabilisce le modalità in cui deve procedere il comune non capoluogo di provincia che agisce in qualità di stazione appaltante.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3-quinquies
(Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, qualifica la partecipazione alla Conferenza permanente disciplinata dall'articolo 16, del decreto-legge n. 189 del 2016, come dovere d'ufficio.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3-sexies
(Ambito di applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

La norma stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, in materia di credito di imposta per erogazioni liberali per beni culturali (*Art bonus*), si applichino anche nei territori di cui alla legge n. 798 del 1984 recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella città di Matera.

Alla copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni e pari a 820.000 euro per l'anno 2020, a 1.580.000 euro per l'anno 2021, a 2.330.000 euro per l'anno 2022, a 1.460.000 euro per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024 si provvede come indicato nella seguente tabella.

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	2023	2024
FISPE	820.000				
Fondo per esigenze indifferibili		1.580.000	2.330.000	1.460.000	710.000
Totale	820.000	1.580.000	2.330.000	1.460.000	710.000

La RT non è al momento disponibile.

Al riguardo, si rileva che la quantificazione degli oneri non è accompagnata da informazioni in merito ai dati e ai criteri utilizzati; pertanto, non è possibile effettuare una verifica dell'onere indicato in norma¹.

¹ Ai fini della portata applicativa della disposizioni in commento, con riflessi anche in ordine alla stima degli oneri associati, occorre confermare che i "nuovi interventi" considerati dalle previsioni in commento siano

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura andrebbe assicurato che il loro utilizzo non comprometta le finalizzazioni già previsti a legislazione vigente. Inoltre la copertura è stata disposta fino al 2024, laddove l'agevolazione in commento è ora prevista come istituto a regime (art. 1, commi 318 e 319 della L. n. 208 del 2015). Pertanto gli oneri associati alla disposizione in titolo risulterebbero privi di copertura finanziaria a decorrere dal 2025.

Articolo 3-septies *(Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, nel modificare l'articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016, proroga di tre anni l'intervento del Fondo di garanzia in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei comuni colpiti dal sisma del 2016.

La RT non considera la norma.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati il rappresentante del Governo ha affermato che gli effetti finanziari dell'estensione in parola possono essere assorbiti nell'ambito delle risorse del Fondo di garanzia, poiché essi sono assolutamente contenuti e poco significativi, in ragione del numero assai limitato di comuni interessati.

Al riguardo, atteso che all'articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016 non sono stati ascritti effetti finanziari in quanto il Fondo di garanzia PMI opera nel limite delle risorse disponibili, non ci sono osservazioni da formulare per effetto della proroga in esame.

Articolo 4 *(Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici)*

La norma, integrata dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di introdurre procedure semplificate per consentire lo smaltimento delle macerie derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016.

Si dispone che, entro il termine del 31 dicembre 2019, le Regioni – sentito il Commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse indicate al comma 13 – aggiornino i piani per la gestione delle macerie e dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione, individuando, in particolare, nuovi siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di conclusione del procedimento, il Commissario straordinario ha la facoltà di aggiornare il piano.

Inoltre, si dispone che la raccolta e il trasporto dei predetti materiali possa essere effettuata – oltre che direttamente dalle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o attraverso imprese di trasporto autorizzate – anche attraverso imprese individuate dai comuni e dalle p.a., attraverso la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016.

soltanto quelli di cui all'art. 17, comma 1 del citato DL n. 189 del 2016 e quindi che l'Art. bonus in commento sia riferito alle sole erogazioni liberali effettuate a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della chiesa cattolica o di altre confessioni religiose.

Si prevede che, laddove nel sito temporaneo di deposito debbano effettuarsi operazioni di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, viene ridotto da 60 a 15 giorni il termine per l'invio alla regione della comunicazione recante le specifiche relative all'attività svolta e alla quale vanno allegati l'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Infine, si stabilisce che la verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti.

La RT originaria afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto resta fermo il limite delle risorse indicate dal Commissario, ai sensi dell'articolo 28, comma 13 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Al riguardo, relativamente alla previsione di effettuare la raccolta e il trasporto delle macerie anche attraverso imprese individuate dai comuni e dalle pubbliche amministrazioni, attraverso la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, andrebbe assicurato che tale disposizione non determini possibili infrazioni delle procedure previste dall'ordinamento europeo, con conseguenti applicazioni di sanzioni a carico dello Stato.

Articolo 4-bis

(Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina della subappaltabilità delle lavorazioni nei contratti tra privati.

La RT non considera la norma

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5

(Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»)

La norma nel modificare l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017, estende la misura prevista a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata "Resto al Sud", nel limite delle risorse disponibili già assegnate, anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016 e 2017, ricompresi negli allegati 1, 2, e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016. Ai comuni, ricompresi nei medesimi allegati, che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E", la misura è concessa anche in deroga ai limiti di età stabiliti ai fini dell'accesso alla stessa (soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni).

La RT originaria afferma che la disposizione è finalizzata ad estendere al territorio dei Comuni del cratere la misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud", nel limite delle risorse disponibili già assegnate, ai sensi

dei commi 16 e 17 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, con le delibere CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017 a valere sul Fondo sviluppo e coesione.

In particolare, la RT chiarisce che è stato stimato dal Gestore della misura che le domande approvate e in valutazione nei primi 21 mesi di apertura dello sportello, nonché le domande in stato di compilazione sulla piattaforma informatica dedicata alla misura determinano un assorbimento di circa il 25 per cento della dotazione finanziaria complessiva della misura pari a 1.250 milioni di euro.

Per quanto, invece riguarda la stima dei maggiori impegni derivanti dall'estensione dell'incentivo alle aree interessate al sisma del Centro Italia, la RT evidenzia che il territorio della regione Abruzzo risulta già ammissibile al regime di aiuto (in quanto inclusa nelle regioni del Mezzogiorno) e, pertanto, il fabbisogno finanziario riferito ai soli comuni del cratere ricadenti nelle regioni Lazio, Marche ed Umbria è stimato dal gestore in circa 20 milioni di euro complessivi, sulla base del numero degli abitanti ricadenti in questi territori ricompresi nella fascia eleggibile (18-45 anni), pari a 144.669 (ISTAT, gennaio 2019).

Pertanto, la disposizione secondo la RT non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati il rappresentante del Governo ha confermato che la misura non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché la predetta estensione opera nel limite di spesa delle risorse assegnate dal CIPE a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione e queste ultime sono state utilizzate solo in parte.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la RT non è aggiornata alle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati che hanno rilievo finanziario nella parte in cui eliminano il limite di età di 45 anni per i comuni con più di metà immobili inagibili.

Ciò potrebbe comportare un lieve rialzo delle stime.

Pertanto, la RT fornisce la stima del fabbisogno aggiuntivo derivante dal testo iniziale della norma in esame senza però illustrare il relativo metodo di calcolo, limitandosi a indicare solo la base di partenza del numero di abitanti eleggibile. Andrebbero quindi fornite maggiori informazioni circa le ipotesi assunte alla base del calcolo, come la percentuale di nuove imprese in rapporto alla popolazione e l'entità media del finanziamento nonché le relative fonti, come i dati amministrativi sui finanziamenti già concessi o dati sul numero di imprese nei nuovi territori ora inclusi.

Atteso poi che gli importi stanziati originariamente dal decreto-legge n. 91 del 2017 variano in base all'esercizio finanziario considerato, andrebbe fornita anche una stima su base annua del numero di destinatari che presumibilmente possono essere interessati dalla norma.

Comunque, posto che l'articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 91 del 2017 prevede che le istanze di finanziamento possono essere richieste fino ad esaurimento

delle risorse stanziare e che già dalla RT relativa al testo iniziale si evince che vi è ancora un ampio margine di disponibilità della dotazione, non ci sono osservazioni.

Si rileva infine che la copertura della misura è fornita dal Fondo di sviluppo e coesione che per effetto dell'estensione in esame ricadrà anche su regioni non incluse nella politica di coesione.

Articolo 5-bis

(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici)

La norma prevede la possibilità che le regioni predispongano, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 18 gennaio 2017. I beneficiari devono impegnarsi a non modificare la residenza o dimora abituale per un decennio

Gli incentivi e i premi summenzionati possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Le regioni possono predisporre ulteriori forme di agevolazione. I benefici possono essere attribuiti anche ai soggetti già residenti nei comuni in esame.

Le regioni individuano i comuni ai quali sono riservati i predetti benefici.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6

(Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma)

La norma modifica l'articolo 23 del decreto-legge n. 32 del 2019 finalizzato ad accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

In particolare, si modifica il comma 1-bis che assegna un contributo di 5 milioni per finanziare interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali per i comuni inclusi nell'elenco 1 (comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016) del decreto-legge n. 189 del 2016 con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e che abbiano approvato il bilancio dell'anno 2018 entro il 18 giugno 2019

Le modifiche consentono l'assegnazione dei contributi anche ai comuni, con le medesime caratteristiche, inclusi nell'elenco 2 (comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016) del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Inoltre, si dispone che il riparto dei fondi sia effettuato con decreto del Ministero dell'interno.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa si limita ad utilizzare risorse già autorizzate e, pertanto, non determina effetti finanziari negativi.

Al riguardo, atteso che la norma amplia la platea dei comuni destinatari del contributo, andrebbe assicurata la disponibilità di risorse e la sostenibilità della misura a parità di stanziamento.

Articolo 7

(Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

La norma modifica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 laddove si stabilisce che al Commissario straordinario sia intestata apposita contabilità speciale con risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione. La modifica amplia l'elenco delle attività finanziabili includendovi le anticipazioni ai professionisti previste dall'articolo 34, comma 7-bis del medesimo decreto-legge n. 189/2016. Tale ultima norma viene a sua volta modificata prevedendo che a fronte delle anticipazioni in esame il professionista o il tecnico non siano tenuti a presentare garanzia.

La RT afferma che alle anticipazioni ai professionisti si provvede con le risorse destinate alla ricostruzione trattandosi di costi già ammissibili che, dunque, vengono posti a carico delle risorse gestite dal Commissario straordinario per la ricostruzione.

Inoltre, relativamente alla mancata richiesta della garanzia a fronte della anticipazione, la RT afferma che tale disposizione non reca nuovi o maggiori oneri tenuto conto che l'anticipazione del compenso è già prevista dal citato comma 7-bis dell'articolo 34 che prevede, tra l'altro, che con ordinanza commissariale siano definite le modalità di pagamento delle prestazioni.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati il rappresentante del Governo ha confermato che il pagamento dell'anticipazione ai professionisti è già ammissibile nell'ambito degli interventi finanziati con le risorse stanziare per la ricostruzione. Inoltre, con riferimento al venir meno dell'obbligo di presentazione delle garanzie da parte dei professionisti ai fini della corresponsione delle anticipazioni, il rappresentante del Governo ha fatto presente che in ogni caso resta l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non ci sono osservazioni da formulare.

Articolo 8, commi 1, lett. a) e b) e 4

(Proroga di termini)

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, ripristina al primo e al secondo anno successivo alla scadenza del piano di ammortamento, il pagamento delle rate di mutuo in scadenza negli anni 2018 e 2019 già sospese in base alla normativa vigente e che il testo iniziale del decreto-legge in esame rinviava al terzo e al quarto anno successivo alla scadenza del piano di ammortamento. Inoltre, viene disposta la sospensione delle rate di mutuo in scadenza nell'anno 2020 e 2021, prevedendone il pagamento al terzo e al quarto anno successivo alla scadenza del piano di ammortamento.

Inoltre, si fissa al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale può essere disposta la proroga con decreto ministeriale del periodo di sospensione dei termini relativi agli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dalla normativa vigente.

Il comma 4, modificato dalla Camera dei deputati, adegua la copertura finanziaria sulla base delle modifiche intervenute nel corso dell'esame del provvedimento. In particolare si prevede che agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,34 milioni di euro

per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni di carattere finanziario per la chiusura dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Umbria e Marche.

La RT originaria, solo parzialmente utilizzabile per effetto delle modifiche intervenute, afferma con riferimento alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti finanziari, contabili e certificati che la disposizione non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, trattandosi di termini procedurali

Al riguardo, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa la determinazione degli oneri connessi al piano di ammortamento dei mutui così come modificato dalla norma in esame. Si rammenta che la RT originaria era stata predisposta prevedendo il rinvio delle rate di mutuo in scadenza negli anni 2018 e 2019 al terzo e al quarto anno successivo alla scadenza del piano di ammortamento mentre l'attuale versione del presente provvedimento ha ripristinato la legislazione vigente per quanto riguarda le rate di mutuo in scadenza negli anni 2018 e 2019 e ha disposto la sospensione delle rate di mutuo in scadenza nell'anno 2020 e 2021, prevedendone il pagamento al terzo e quarto anno successivo alla scadenza del piano di ammortamento. Nella tabella seguente possono essere riassunti i differenti effetti finanziari derivanti dalle modifiche intervenute alla Camera dei deputati, segnalando che tali importi sono comprensivi anche di quelli riferiti al comma 2 del presente articolo non modificato nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati.

(milioni di euro)

	A	B	C
Oneri	AC 2211	AS 1631	Differenza (B-A)
2020	13,95	16,54	2,59
2021	14,39	19,74	5,35
2022	13,66	16,54	2,88
2023	13,88	13,34	-0,54
2024	15,55	13,34	-2,21
2025	14,61	13,34	-1,27
2026	14,61	13,34	-1,27
2027	14,61	13,34	-1,27
2028	14,61	13,34	-1,27
2029	14,61	13,34	-1,27
dal 2030	1,27 annui		-1,27 annui

In particolare, la RT originaria affermava che la proroga determina un nuovo profilo di ammortamento per ciascuno dei mutui interessati con oneri che si registrano negli anni in cui si verifica una riduzione netta dell'importo delle rate trasferite dalla Cassa al bilancio dello Stato. La RT specificava inoltre che a fini prudenziali la copertura era stata commisurata a decorrere dal 2025, nell'importo relativo a tale esercizio. Diversamente l'attuale copertura non prevede più il carattere permanente della stessa ma termina nell'anno 2029.

Alla luce di quanto su esposto, non risulta possibile verificare la stima degli effetti onerosi imputati al differimento del pagamento delle rate.

Relativamente alle risorse utilizzate a copertura e riferite al sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Umbria e Marche, andrebbe assicurata la disponibilità di tali risorse e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle predette risorse. Si segnala inoltre che tali risorse sono sia di parte corrente che di conto capitale, per cui andrebbe precisato quanta parte della prima tipologia di risorse sia destinata alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, posto che, come si evince dal prospetto riepilogativo degli oneri che risulta dalla RT, tali oneri sono tutti classificati come di parte corrente e quindi possono essere coperti solo attraverso risorse di parte corrente.

Articolo 8, comma 1, lett. a-bis)
(Indennità degli amministratori locali)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, riconosce fino al 31 dicembre 2024 la facoltà, per i comuni colpiti dal terremoto del 2016, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una zona rossa, di applicare le maggiori indennità di funzione previste dal decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti, per la durata di tre anni e con oneri a carico del bilancio dei comuni.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 8, comma 1-bis
(Proroga del regime di esenzione delle imposte di bollo e di registro)

Le disposizioni in commento, introdotte in sede di esame parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento, intervenendo sull'art. 48, comma 7, del D.L. n. 189 del 2016, dispongono che il regime di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro previsto dalla disciplina vigente per le istanze, i contratti ed i documenti presentati fino al 31 dicembre 2019 alla pubblica amministrazione in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario trovi applicazione anche per gli atti di tal natura che saranno presentati fino al 31 dicembre 2020. Si ricorda che l'esenzione opera in favore di persone fisiche residenti o domiciliate e di persone giuridiche che hanno la sede legale o operativa nei comuni dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici del 2016.

La RT non è stata ancora prodotta.

Al riguardo si ricorda che la RT associata alla norma originaria interessata dalla proroga (l'art. 47, comma 7), non contabilizzava effetti di gettito nel presupposto che la disposizione desse luogo ad una c.d. rinuncia a maggior gettito. Si tratta infatti di atti che trovano la loro ragion d'essere nell'esigenza nuova di dover dare esecuzione ad ordinanze commissariali, in assenza delle quali tali atti non sarebbero stati

perfezionati; in relazione alle predette fattispecie si rinuncia quindi a contabilizzare gli effetti di gettito ipotizzabili che non si sarebbero prodotti a legislazione previgente in quanto tali atti non sarebbero stati posti in essere. Ne deriva che il regime di esenzione non è suscettibile di dar luogo ad oneri. La stessa qualificazione in termini di rinuncia a maggior gettito era stata svolta nella RT prodotta a corredo della precedente proroga del regime di esenzione operata dal comma 01 dell'art. 22 del D.L. n. 32 del 2019. È ragionevole ipotizzare che la stessa qualificazione venga riproposta dal Governo anche per la proroga odierna. Tuttavia, pur nella consapevolezza della scarsa significatività ai fini del gettito delle fattispecie in esame, in considerazione dell'esperienza applicativa maturata e della reiterazione della proroga, andrebbe valutata l'utilità, in ottica conoscitiva, di poter disporre di elementi informativi circa la numerosità degli atti e gli incassi che avrebbero avuto luogo in assenza del regime di esenzione, anche al fine di poter apprezzare la portata del gettito al quale si è rinunciato.

Articolo 8, commi 2 e 2-bis

Il comma 2 stabilisce che gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria Inail di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40% degli importi dovuti.

Il comma 2-bis stabilisce che la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis* e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, secondo le modalità procedurali e certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

La RT ricorda che, a seguito della recente modifica apportata al comma 11 sopra citato dall'articolo 8 del decreto-legge n. 111 del 2019 i versamenti sospesi da parte dei soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo nonché dagli esercenti attività agricole devono essere restituiti in unica soluzione entro il 15 gennaio 2020 oppure mediante rateizzazione in 120 rate mensili a decorrere sempre dal 15 gennaio 2020. La RT precisa, con riferimento alla parte fiscale, che l'abbattimento del gettito previsto dalla norma in esame si riferisce alle ritenute fiscali e non include eventuali altri versamenti sospesi. Tenuto conto delle precedenti valutazioni finanziarie effettuate in occasione dei vari provvedimenti di proroga della ripresa dei versamenti, si stimano minori entrate complessive pari a 62,4 milioni di euro. In termini di cassa, applicando la rateizzazione in dieci anni già prevista a legislazione vigente, si rilevano minori entrate, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, pari a 6,24 milioni di euro, di cui 5,94 milioni per tributi erariali e 0,3 milioni per tributi locali. Per la parte contributiva, sulla base della quantificazione effettuata nei precedenti provvedimenti di proroga della ripresa dei versamenti, si stimano minori

entrate contributive complessive pari a 71 milioni di euro. In termini di cassa, applicando la rateizzazione in dieci anni già prevista a legislazione vigente, si determinano minori entrate contributive per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 pari a 7,1 milioni di euro. Gli oneri annui si attestano quindi a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2029.

Al riguardo, in relazione al comma 2, la quantificazione risulta in linea con i valori indicati nelle precedenti relazioni tecniche, applicando la percentuale non più dovuta (il 60%). In relazione ai profili di compatibilità con il diritto europeo in materia di aiuti di stato in relazione ai quali interviene il comma *2-bis*, le disposizioni in commento non sembrano occuparsi degli esercenti attività agricole per i quali potrebbero venire in rilievo analoghe problematiche, sia pure con le specificità del settore. Sul punto appaiono necessari chiarimenti.

Articolo 8, comma 3

Il comma 3 dispone l'ulteriore proroga dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in favore dei soggetti che dichiarino con apposita autocertificazione l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, come previsto dall'articolo 48, comma 2 del decreto-legge 189 del 2016, le sospensioni sono disciplinate dall'Autorità di settore che con propri provvedimenti individua le necessarie compensazioni nell'ambito del sistema tariffario gestito da ciascuna autorità di regolazione dei servizi interessati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9

(Misure in favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere)

Il comma 1 estende alle imprese agricole dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi tra l'agosto 2016 e il gennaio 2017 le misure in favore delle imprese agricole del Mezzogiorno, relative alla concessione di mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile al finanziamento. Alle medesime imprese, in alternativa, possono essere concessi un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile. I mutui agevolati concessi per iniziative nel settore della produzione agricola hanno una durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento.

Il comma 2 dispone l'applicazione alle agevolazioni di cui al comma 1 dei limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e delle disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il comma 3 estende le disposizioni del presente articolo alle imprese boschive ubicate nei comuni del cratere.

Il comma 4 destina alle finalità di cui al presente articolo risorse nei limiti di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

Il comma 5 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, nel limite delle risorse di cui al comma 4.

La RT, riferita al testo iniziale dell'articolo, nel quale, in sostanza, non erano previste né i contributi a fondo perduto in alternativa per quanto riguarda le agevolazioni di cui al comma 1, né l'estensione delle stesse alle imprese boschive, ribadisce che per l'erogazione dei contributi il comma 2 destina risorse aggiuntive, nei limiti di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020. La RT afferma altresì che per i finanziamenti agevolati a tasso zero si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente presso l'ISMEA.

Al riguardo, pur tenendo conto che i benefici sono erogati nell'ambito di un limite di spesa, sarebbe utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a stimare il presumibile incremento delle richieste del beneficio e il connesso aumento di oneri, derivanti dalle disposizioni in esame, anche alla luce del fatto che non sono previsti meccanismi di monitoraggio a tutela del rispetto dei saldi. Fra l'altro, anche se la tipologia degli interventi in esame dovrebbe comunque consentire di gestire le istanze in modo da contenere gli impegni finanziari entro il limite di spesa previsto, l'incremento delle opzioni disponibili e l'estensione dei benefici previsti anche alle imprese boschive non potranno che accrescere le possibili tensioni su tale linea di finanziamento.

Infine, in merito all'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, appare altresì utile acquisire chiarimenti circa la compatibilità dello sviluppo per cassa della spesa per le agevolazioni in esame, rispetto a quella scontata con riferimento alle risorse del medesimo Fondo, al fine di escludere effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Ciò in considerazione del fatto che l'erogazione dei contributi dovrebbe presentare una dinamica più accelerata rispetto a quella ordinariamente associata alla spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Articolo 9-bis

(Proroga della vita tecnica impianti di risalita delle regioni Abruzzo e Marche)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli *skilift* siti nel territorio delle regioni Abruzzo e

Marche, al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 9-ter

(Modifica all'articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

Con il nuovo articolo 9-ter, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, si interviene sulla disciplina di cui all'art. 24-ter del TUIR in materia di imposta sostitutiva opzionale sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero² che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni nel mezzogiorno con popolazione non superiore a 20.000 abitanti³. La novella, operata al comma 1 del citato art. 24-ter, mira ad estendere l'ambito territoriale nel quale i predetti pensionati possono trasferire la propria residenza con riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017⁴.

La RT non è stata ancora prodotta.

Al riguardo, si ricorda che, alle disposizioni che hanno introdotto il regime agevolato in argomento ed alle novelle successive, non sono stati ascritti effetti di gettito nelle pertinenti relazioni tecniche. Si legge infatti nella RT associata all'articolo 24-ter del TUIR⁵ che "*pur ritenendo che la disposizione comporti maggiori entrate (destinate), alla stessa prudenzialmente non si ascrivono effetti in quanto legate a fattispecie di carattere comportamentale*". Inoltre, in occasione delle novelle introdotte all'articolo 23-ter con le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del DL n. 34 del 2019, la pertinente RT escludeva la produzione di effetti di gettito "*in coerenza con quanto valutato nella RT della norma originaria*".

Si osserva che la disposizione in commento, ampliando il numero dei comuni nei quali i pensionati possono trasferire la propria residenza potendo in tal modo beneficiare del regime agevolato, amplia la portata soggettiva del regime agevolato con conseguenze in ordine al gettito atteso. Tuttavia si possono riproporre le

² La norma originaria faceva esclusivo riferimento ai redditi da pensione di fonte estera.

³ Si tratta del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recente il testo unico delle imposte sui redditi. Si ricorda che l'art. 24-ter è stato inserito nel TUIR con l'art. 1, commi 273 e 274, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Con la novella è stato introdotto un regime agevolato, per un periodo di cinque anni prevedendo una imposta sostitutiva del 7%, in luogo della tassazione ordinaria e dell'IVIE, in favore di pensionati residenti all'estero che trasferiscono la residenza in un comune con meno di 20.000 abitanti situato nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. Con l'articolo 5-bis del DL n. 34 del 2019 (decreto crescita) sono state apportate modificazioni al fine, tra l'altro, di elevare da cinque a nove il numero dei periodi d'imposta per i quali si applica il regime agevolato.

⁴ Si tratta dei Comuni indicati negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. n. 189 del 2016.

⁵ Si tratta per la precisione della RT riferita ai commi 273 e 274 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019.

considerazioni già svolte nelle RT richiamate per cui può ritenersi prudentiale non ascrivere e contabilizzare effetti di maggior gettito anche in relazione alla estensione di cui alla fattispecie in commento.

Articolo 9-quater
(Modifiche all'articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, apporta alcune modifiche alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, volte a: modificare il parametro per il calcolo del valore dell'accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto; escludere le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall'ambito definitorio degli "interventi rilevanti"; nonché a intervenire sulla definizione di interventi di "minore rilevanza" nei confronti della pubblica incolumità.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9-quinquies
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

La norma nel sostituire l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009, precisa che il contributo o l'agevolazione per la ricostruzione o la riparazione non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009, salvo che siano alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado o dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si evidenzia che la norma ammette a contributi gli atti di alienazione tra privati effettuati, a far data dal 6 aprile 2009, nei confronti dei soggetti indicati dalla norma, precedentemente esclusi. La norma risulta dunque suscettibili di aumentare la platea dei beni oggetto di contributi o altre agevolazioni. Andrebbe dunque chiarito se, ferma restando l'autorizzazione di spesa connessa alla concessione dei contributi, il complesso delle risorse risulta congruo rispetto alle nuove esigenze finanziarie emerse per effetto della presente disposizione.

Articolo 9-sexies
(Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78)

La norma concede la facoltà al comune dell'Aquila di derogare all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, che limita la spesa sostenuta per la retribuzione di personale assunto con contratto a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La deroga è concessa nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non ci sono osservazioni da formulare.

Articolo 9-septies

(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene in merito ai lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati colpiti dal sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo, al fine di precisare i soggetti deputati alla certificazione prevista nel caso di migliorie o altri interventi difformi.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9-octies

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

La norma modifica l'articolo 3, comma 2, terzo e quinto periodo, del decreto-legge n. 113 del 2016, destinando per l'anno 2020:

- un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni del cratere sismico diversi dall'Aquila;
- un contributo di 500.000 euro per le spese relative all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge n. 148 del 2017.

All'onere recato dalla norma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione del FISPE, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse presenti sul FISPE da utilizzare a copertura degli oneri, assicurando, altresì, che nessun pregiudizio sarà arrecato alle finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 9-novies

(Integrazione delle disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

L'articolo, inserito in prima lettura, integra il comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, dopo il primo periodo, in cui è previsto che i commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto relativi agli ambiti colpiti dal sisma del 2012, sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni, nei limiti di spesa e nelle percentuali ivi previste. Con l'integrazione, è stabilito che al medesimo personale assunto ai sensi del medesimo

comma dalla Soprintendenza, nonché all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con la società ALES – Arte lavoro e servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP).

L'articolo che è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Articolo 9-decies

(Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022)

La norma, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura, modifica in più punti l'articolo 18-bis del decreto legge 189/2016 recante "*Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020*".

In particolare, alla lettera a), n.1), si estende fino agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il potere dei dirigenti degli Uffici scolastici regionali, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto per ciascun tipo e grado di scuola dal regolamento di cui al D.P.R. n. 81/2009; al n. 2) si estende, altresì, fino agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il potere dei dirigenti degli Uffici scolastici regionali, di istituire ulteriori posti di personale, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA); al n. 3) è attribuito ai medesimi dirigenti generali il potere di istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti anche di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, in deroga ai vincoli di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-ter, terzo periodo, del D.L. n. 98/2011.

Alla lettera b), si interviene sulle risorse disponibili per l'adozione delle misure da parte dei dirigenti previste dalle norme di cui sopra, autorizzando una spesa (da intendersi come ulteriore rispetto a quella già prevista a legislazione vigente) di euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022, che è anch'essa configurata in termini di limite massimo di spesa.

Alla lettera c), punti 1) e 2), si modifica il comma 5 dell'articolo intervenendo, conseguentemente, sulle norme di copertura degli oneri ivi già previsti dalla legislazione vigente aggiungendo le lettere *b-quinquies* e *b-sexies* al comma 5 dell'articolo.

Alla lettera d) si aggiorna la rubrica dell'articolo.

L'articolo inserito nel corso dell'esame in prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in merito alle proroghe di cui alla lettera a), nn. 1)-3), posto che l'autorizzazione ivi prevista è configurata quale tetto massimo di spesa, andrebbero richiesti i dati impiegati per la sua quantificazione, onde consentire una verifica della congruità rispetto ai fabbisogni realmente prevedibili in relazione alle finalità ivi stabilite.

Sul punto, venendo anche ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il numero 2) della lettera c) dispone la copertura degli oneri derivanti dalla proroga, per gli anni

scolastici 2020/2021 e 2021/2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno 2020 e per l'anno 2022, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 e, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola", di cui all'articolo 1, comma 202 della omologa legge. In proposito, è necessario che il Governo confermi la sussistenza nei diversi capitoli in cui è stato suddiviso il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, delle occorrenti risorse e assicuri che l'utilizzo ai fini sia suscettibile di produrre riflessi sulla realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente o comunque già programmati. In termini analoghi, anche in merito alla disposta copertura mediante riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), si rende necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse risulti congruo ai fini della copertura degli oneri anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto e che l'utilizzo non risulti suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a normativa vigente.

Articolo 9-undecies

(Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, novella l'art. 18-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2017 al fine di attribuire alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti in materia di ripristino e ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale ovvero derivanti da attività umana. La disposizione si riferisce a quelle attività svolte successivamente agli interventi di protezione civile. Sono mantenute ferme, infatti, le funzioni attribuite al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe assicurato che le funzioni di indirizzo e coordinamento in esame affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri siano svolte nell'ambito delle risorse, umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 9-duodecies

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, prevede che l'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017, in materia di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono si applichi anche ai territori ricompresi nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 18 gennaio 2017.

Conseguentemente i termini originariamente previsti dal citato articolo 3, con riferimento ai comuni colpiti dagli eventi sismici in esame, decorrono dal 31 dicembre 2019.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che la RT riferita all'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017 non ascriveva effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni da formulare.

Articolo 9-terdecies
(Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina vigente che consente ai comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila di predisporre programmi coordinati di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, al fine di estendere la portata di tali programmi anche alla realizzazione di interventi connessi e complementari agli interventi di ricostruzione privata. Si specifica che restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9-quaterdecies
(Gestione commissariale degli interventi post terremoto di Ischia del 21 agosto 2017)

Il comma 1, modificando l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, prevede che il Commissario straordinario responsabile della gestione degli interventi di ricostruzione e assistenza delle popolazioni colpite dal terremoto dell'isola di Ischia del 21 agosto 2017 provveda, tra le altre funzioni disciplinate a legislazione vigente, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto, disponendo altresì la riduzione al 50% dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente accordati ai nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà; questi ultimi potranno in ogni caso essere concessi fino al 31 dicembre 2020.

La RT non si sofferma sulla disposizione, introdotta nel corso dell'esame parlamentare.

Al riguardo, andrebbe assicurata la sostanziale equivalenza finanziaria fra l'assistenza alberghiera diretta e la concessione del contributo di autonoma sistemazione agli aventi diritto, anche considerando i risparmi derivanti dal previsto dimezzamento dei medesimi contributi già accordati a nuclei composti da affittuari, ovvero, perlomeno, la disponibilità delle risorse necessarie nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario, senza pregiudizi per gli altri interventi finalizzati alla ricostruzione e alla ripresa economica e sociale dell'isola.

Articolo 9-quinquiesdecies
(Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, aggiunge il comma 3-*bis* all'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018 relativo agli interventi nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici dell'agosto 2017, prevedendo che le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale e non più necessarie per le finalità originarie possano essere destinate dal Commissario alle altre finalità ivi previste.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9-sexiesdecies
(Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, nel sostituire il comma 13 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 109 del 2018, provvede a semplificare le modalità di selezione dell'impresa esecutrice dei lavori da parte del beneficiario dei contributi per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. In particolare, si prevede che la selezione dell'impresa esecutrice sia compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9-septiesdecies
(Introduzione dell'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

La norma, nell'inserire l'articolo 24 -*bis* al decreto-legge n. 109 del 2018, prevede la redazione da parte della Regione Campania di un Piano di ricostruzione per regolare la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2018 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati.

A tal fine, per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si dispone l'applicazione della disciplina contenuta all'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 sulla competenza dei comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione. In particolare:

- le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte dalla regione Campania;
- il parere di cui al comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dal Commissario straordinario per gli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017;
- il parere della Conferenza permanente di cui al comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del MIBACT, e dei sindaci dei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.

Il piano di ricostruzione assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018. Il piano di ricostruzione, per i beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, se conforme alle previsioni e alle

prescrizioni degli articoli 135 e 143 del codice e approvato previo accordo con il MIBACT, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero.

Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito dalla concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe chiarito se i vari enti pubblici coinvolti alla redazione e approvazione del piano di ricostruzione potranno farvi fronte avvalendosi delle sole risorse già disponibili.

Analogo chiarimento occorre poi fornire con riferimento all'acquisizione delle aree di sedime al patrimonio comunale e, in particolare, agli interventi che i comuni dovranno effettuare sulle predette aree per renderle conformi alla destinazione prevista dalla norma.

Articolo 9-duodevicies ***(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)***

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina riguardante gli interventi di ricostruzione pubblica, nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, al fine di prevedere:

- l'erogazione diretta dei contributi per la ricostruzione pubblica e l'assistenza alla popolazione senza la deliberazione di criteri e modalità attuative da parte di provvedimenti del Commissario straordinario;
- l'applicazione a tutti gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture, per interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti, della procedura negoziata senza bando con la selezione di almeno cinque operatori economici;
- l'affidamento dei lavori previsti senza la valutazione delle offerte da parte della prevista commissione giudicatrice;
- la coerenza dei progetti degli interventi previsti, inviati al Commissario straordinario da parte dei soggetti attuatori oppure dai Comuni interessati, con tutti i piani previsti nella ricostruzione pubblica (si tratta dei piani per le opere pubbliche, le chiese e gli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, gli edifici scolastici, beni culturali e sui dissesti idrogeologici).

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che la norma prevede l'erogazione diretta dei contributi per la ricostruzione pubblica e l'assistenza alla popolazione senza la deliberazione di criteri e modalità attuative da parte di provvedimenti del Commissario straordinario, andrebbe assicurato che l'erogazione dei predetti contributi sia comunque effettuata nell'ambito e nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 9-undevicies

(Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, novella l'art. 30 del decreto-legge n. 109 del 2018, in materia di affidamento di incarichi di progettazione per gli interventi di ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. In particolare, si prevede che l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alla soglia comunitaria, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici, aggiungendo che ciò avvenga utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste in materia di offerte anormalmente basse. Si aggiunge – rispetto al testo vigente dell'art. 30 oggetto di novella – la previsione che gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9-vicies

(Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, aggiunge un periodo all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, prevedendo che i contributi per la ripresa produttiva delle imprese di determinati settori nei comuni dell'Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 2018, siano altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, attesa l'estensione della platea destinataria dei contributi in esame, andrebbe assicurato che agli ulteriori benefici si farà fronte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9-vicies semel

(Attività culturali nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e Trasferimento di fondi alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, reca ai commi 1-2 alcune integrazioni ai commi 606 alla legge di bilancio 2019, recante una autorizzazione di spesa per il solo 2019 in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ivi provvedendosi altresì alla relativa copertura finanziaria.

In particolare, la modifica di cui al comma 1, autorizza una spesa di 2 milioni anche per l'anno 2020, mentre comma 2 prevede che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo per il medesimo anno.

L'articolo inserito nel corso dell'esame in prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione del maggior onere, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, posto che il comma 2 fa fronte agli oneri - a 2 milioni di euro per il 2020 - mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge n. 163 del 1985, dal momento che lo stanziamento complessivo del citato Fondo risulta ripartito tra vari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, tanto di parte corrente quanto di conto capitale, si rende necessario che il Governo chiarisca a carico di quale specifica quota del suddetto Fondo siano da imputare gli oneri, anche al fine di escludere una potenziale dequalificazione della spesa, fornendo rassicurazioni circa l'utilizzo delle risorse poste a copertura. Nel senso che il ricorso alle stesse non recherà pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati.

Il comma 3 reca invece una integrazione all'articolo 1, comma 614 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019). Tale norma, nel testo vigente, autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto. L'integrazione che si dispone con la norma in esame trasferisce una quota delle predette risorse, pari a 700.000 euro, nell'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo inserito nel corso dell'esame in prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo per i profili di copertura, andrebbero richieste rassicurazioni circa l'esistenza delle effettive disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, a valere dello stanziamento ivi previsto dalla norma vigente per il 2019, al fine di corrispondere alla devoluzione della quota di 700.0000 euro prevista dalla norma, in favore del bilancio della presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 9-vicies-bis ***(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)***

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 32 del 2019, relativamente alle disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea. In particolare:

- si sostituisce all'articolo 9 il comma 1, prevedendo che i Commissari provvedano a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato in base a specifiche priorità;
- si introduce all'articolo 10 il comma 2-bis, prevedendo che tra le spese ammissibili a finanziamento rientrino quelle relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive;
- si sostituisce all'articolo 14-bis il comma 1, relativo alla facoltà per i comuni della città metropolitana di Catania di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020. La modifica amplia la facoltà di assunzione dal biennio 2019-2020 al triennio 2019-2021, modificando conseguentemente i limiti di spesa

come segue: si conferma il limite di spesa di 830.000 euro relativo all'anno 2019 e di 1.660.000 euro per l'anno 2020 e si prevede un limite di spesa di euro 1.660.000 per l'anno 2021. A tali oneri si continua a far fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania;

- si estende anche all'anno 2021 e nei limiti delle risorse di cui al punto precedente, la possibilità per i comuni della città metropolitana di Catania, di incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- si modifica l'articolo 18 relativo alla struttura dei Commissari straordinari, incrementando da 10 a 15 il numero massimo di unità da cui può essere composta la Struttura del Commissario facente riferimento ai comuni della provincia di Catania. Vengono modificati anche i conseguenti limiti di spesa relativi alla Struttura commissariale per la provincia di Catania, di cui al comma 6, come segue: il limite di spesa relativo all'anno 2019 viene ridotto di 300.000 euro; i limiti di spesa delle annualità 2020 e 2021 sono invece incrementati di euro 150.000 per ciascun anno.
- si provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto derivanti dagli oneri del citato slittamento delle facoltà assunzionali del personale a tempo determinato e dall'incremento delle unità di personale operanti presso la struttura del Commissario straordinario di Catania, pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, con riferimento all'estensione tra le spese ammissibili a finanziamento delle spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive, andrebbe confermato che a far fronte ai connessi maggiori finanziamenti si possa provvedere con le risorse già previste a legislazione vigente e non discendano nuove esigenze finanziarie con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Analoga rassicurazione andrebbe fornita circa la disponibilità delle risorse sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, con riferimento all'estensione delle facoltà assunzionali a tempo determinato per il 2021, alla possibilità di incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale e all'incremento della struttura del Commissario straordinario di Catania.

Inoltre, con riferimento al potenziamento della struttura del Commissario straordinario di Catania, andrebbe, altresì, chiarita l'idoneità della rimodulazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto-legge n. 32 del 2019, nei termini di un minor onere per l'anno 2019, pari a 300 mila euro, e di un maggior onere in misura pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,

assicurando che la predetta rimodulazione non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, relativamente alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto derivanti dagli oneri del citato slittamento delle facoltà assunzionali del personale a tempo determinato e dall'incremento delle unità di personale operanti presso la struttura del Commissario straordinario di Catania, pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la quantificazione dei predetti importi nonché la disponibilità delle predette risorse a valere sul Fondo per compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, oggetto di riduzione.

Articolo 9-vicies-ter

(Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma del 2009)

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, prevede la possibilità, per i Comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila, di integrare i programmi di interventi nei centri storici, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto-legge.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9-vicies-quater

(Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 20 e 29 maggio 2012)

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, proroga all'anno 2021, per gli enti locali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015. Si stabilisce che i citati oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni.

Alla copertura degli oneri conseguenti, pari a 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007 (risorse per le emergenze).

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero fornite informazioni circa la quantificazione degli oneri recati dalla proroga della sospensione dei mutui. Inoltre, andrebbe assicurato che le risorse utilizzate a copertura a valere sulle disponibilità afferenti alle apposite contabilità speciali, su cui sono confluite le risorse per la realizzazione degli interventi di ricostruzione delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria, presentino la

necessaria capienza e che il citato utilizzo non rechi pregiudizio alle finalità previste a legislazione vigente sulle medesime risorse.

Articolo 9-vicies-quinquies
(Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

La norma, introdotta nel corso dell'esame parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento, per i comuni delle regioni Lombardia, Veneto⁶ ed Emilia Romagna⁷ colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, proroga l'esenzione dall'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Agli oneri ascrivibili al comma 1, pari a 14, 4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art.2, comma 107 della legge n. 244 del 2007.

La RT non è stata al momento prodotta.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, comma 985, della legge n. 145 del 2018 ha differito l'esenzione IMU fino al 31 dicembre 2019 per i Comuni dell'Emilia Romagna. Con l'art. 26-bis del DL 32 del 2019 la medesima proroga è stata disposta per i Comuni della Lombardia e del Veneto. In occasione della proroga di cui al comma 985 citato, la RT associata stimava per l'anno 2019 un onere di circa 15,75 mln di euro di cui 12,18 mln di euro quale quota comune e 3,57 mln di euro per la quota Stato. La RT prodotta in relazione all'art. 26-bis non ascriveva effetti finanziari alla proroga "*in considerazione della circostanza che la copertura è assicurata dalle risorse previste dall'art. 1, comma 985, della legge n. 145/2018 che si ritengono sostanzialmente congrue sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dalle strutture commissariali*". Dunque l'onere complessivo della precedente proroga è pari a 15,75 mln di euro

Considerato che l'importo associato alla disposizione in commento è pari a 14,4 mln di euro (che risulta inferiore di circa 1,35 mln di euro rispetto all'onere stimato in occasione della precedente proroga) appaiono necessari elementi informativi che possano dar conto della diminuzione dell'onere che, ad esempio, potrebbe dipendere dall'avvenuta ricostruzione ed agibilità dei fabbricati danneggiati dal sisma.

Il comma 2 prevede che ai relativi oneri, pari a 14,4 milioni nel 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244/2007 (risorse per le emergenze)

La RT non è presente.

⁶ Si tratta dei Comuni individuati dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 74 del 2012 e dall'art. 67-septies del D.L. n. 83 del 2012, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 43, secondo periodo, del D.L. n. 148 del 2017.

⁷ Si tratta dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all'art.2-bis, comma 44, del D.L. n. 148 del 2017.

Al riguardo, si ribadisce la necessità di rassicurazioni circa l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura.

Articolo 9-vicies-sexies
(Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga al 2020 la sospensione dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, dagli eccezionali eventi atmosferici del 30 gennaio e del 18 febbraio 2014, nonché dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Ai relativi oneri si provvede, entro il limite di 200.000 euro per l'anno 2020, con le risorse di cui all'articolo 2, comma 107 della legge n. 244 del 2007.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero fornite informazioni circa la quantificazione degli oneri recati dalla proroga della sospensione dei mutui. Inoltre, andrebbe assicurato che le risorse utilizzate a copertura a valere sulle disponibilità afferenti alle apposite contabilità speciali, su cui sono confluite le risorse per la realizzazione degli interventi di ricostruzione delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria, presentino la necessaria capienza e che il citato utilizzo non rechi pregiudizio alle finalità previste a legislazione vigente sulle medesime risorse.

Articolo 9-vicies septies
(Indennità dei segretari comunali nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, reca ai commi 1-3 alcune norme relative alla disciplina della figura dei segretari comunali nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016/2017.

In particolare, il comma 1 stabilisce che i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 18 gennaio 2017, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario comunale titolare sia andata deserta, possano nominare il segretario dell'ente anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica del comune stesso, fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale.

Il comma 2 stabilisce che il segretario nominato, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell'ultima sede di servizio.

Il comma 3 prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024.

L'articolo inserito nel corso dell'esame in prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma configura una mera facoltà, i cui effetti devono trovare attuazione nei limiti delle spese relative al personale.

Articolo 9-duodetricies

(Rilancio turistico, culturale ed economico nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016)

Il comma 1 consente al Commissario straordinario di destinare per il 2020 una quota fino a 50 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, ad un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali, nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzarsi mediante una serie di interventi ed attività che vengono specificati dal medesimo comma in esame.

Il comma 2 demanda ad apposito DPCM l'istituzione, per la realizzazione di questi interventi, di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi *in itinere* ed *ex post* e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

Il comma 3 impone che al funzionamento della cabina di regia si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non si sofferma sulla disposizione, introdotta nel corso dell'esame parlamentare.

Al riguardo, si premette, a titolo informativo, che le complessive risorse della contabilità speciale, di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, dovrebbero essere allocate sul capitolo 7436 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca uno stanziamento di 131,81 milioni di euro per l'anno 2019 e nessuno stanziamento per gli anni 2020 e 2021. Si evidenzia inoltre che da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato risulta che sul citato capitolo 7436 sono ancora presenti risorse per l'anno 2019 pari a 16,81 milioni di euro.

Si segnala poi che l'importo assegnato alla contabilità speciale dall'articolo seguente (dal quale si attingono i 50 milioni di cui al comma 1) viene alla stessa trasferito nel corso del 2019, mentre gli effetti finanziari della norma in esame si presenteranno, in termini di indebitamento e fabbisogno, con fuoriuscita di somme dal perimetro delle PP.AA. nel corso del 2020. Appare necessario un chiarimento circa la contabilizzazione degli stessi sui saldi di finanza pubblica. Non vi sono rilievi da formulare sui commi 2 e 3.

Articolo 9-undetricies

(Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, destina l'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368,

articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Una quota del suddetto importo pari a 26,8 milioni di euro deve essere destinata ai comuni dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017 con meno di 30 mila abitanti per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 200 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro 1 anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe assicurato che le predette risorse siano libere da qualsiasi finalizzazione già previste a legislazione vigente e siano integralmente utilizzabili per lo scopo indicato dalla norma in esame.

Articolo 9-tricies
(Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, reca ai commi 1-3 norme che sono volte ad assicurare risorse per il restauro del patrimonio artistico nelle zone colpite dal sisma del 2016.

In particolare, al comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016. Il programma è curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il comma 2 prevede che nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:

- alla lettera a) è autorizzato a impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' stabilito che la selezione dei candidati avviene negli anni 2020 e 2021 secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I restauratori sono impiegati per una durata massima complessiva di ventiquattro mesi, anche non consecutivi, fermo restando che in nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione e che ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici;

- alla lettera b) conferisce, secondo le modalità stabilite dagli istituti di cui al comma 1, borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di cui al presente articolo.

Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L'articolo inserito nel corso dell'esame in prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo per i profili di quantificazione, dal momento che l'onere appare limitato all'entità dello stanziamento predisposto, non ci sono osservazioni.

Sulla copertura prevista a valere sulle risorse di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, va evidenziato che la medesima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni del Centro Italia, le cui risorse sono assegnate, ai sensi del comma 3 del citato articolo 4, ad apposita contabilità speciale, aperta presso la tesoreria dello Stato, intestata al Commissario straordinario.

Sul punto, in aggiunta a rassicurazioni in merito alla esistenza delle necessarie disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento a valere delle risorse richiamate transitate "fuori bilancio"⁸, si rende necessaria l'acquisizione di rassicurazioni in merito alla circostanza che il loro disposto utilizzo a fini di copertura di un nuovo onere, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse.

Si evidenzia inoltre un possibile profilo di contraddizione nel testo visto che la copertura è disposta per gli anni 2020 e 2021 mentre i restauratori sono impiegati per ventiquattro mesi "anche non consecutivi", con possibilità quindi di slittamento oltre i due anni.

Articolo 9-tricies semel

(Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25)

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, prevede, nelle more della procedura di rinegoziazione, dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre 2021 e, comunque, non successivamente alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione delle Autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 dicembre 2021, la sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

Contestualmente, è sospeso l'obbligo del concessionario delle Autostrade A24 e A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione relativa agli anni 2017 e 2018, ciascuna di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.

Il concessionario, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate del corrispettivo sospese, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettanti all'ANAS S.p.A.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si segnala che la norma nel sospendere il versamento ad ANAS S.p.A. della rata del corrispettivo della concessione determina una minore entrata nel bilancio della società. Si ricorda che ANAS S.p.A. è ricompresa nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato e tale minore

⁸ Il dato aggiornato al settembre 2019 indica una giacenza a valere della detta contabilità speciale di circa 426,3 milioni di euro. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S. Conto Riassuntivo Tesoro al 30 settembre 2019, pagina 48.

entrata dovrebbe determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica da compensare sul saldo di indebitamento netto. Appare quindi necessario un chiarimento.

Andrebbe poi valutato se la previsione della sospensione degli incrementi tariffari dei pedaggi autostradali non possa determinare l'instaurarsi di possibili contenziosi tra le parti, con possibili oneri a carico della finanza pubblica.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Ott 2019 [Nota di lettura n. 92](#)
Ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e della cooperazione allo sviluppo (**Atto del Governo n. 104**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 8](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (**Doc. LVII, n. 2-bis**)
- " [Nota di lettura n. 93](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (**Atto del Governo n. 117**)
- " [Nota di lettura n. 94](#)
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (**Atto del Governo n. 107**)
- " [Nota breve n. 10](#)
Documento programmatico di bilancio 2020
- " [Nota di lettura n. 96](#)
Schema di D.Lgs. concernente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a), della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (**Atto del Governo n. 119**)
- " [Nota di lettura n. 95](#)
Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (**Atto del Governo n. 118**)
- " [Nota di lettura n. 97](#)
A.S. 1547: "Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"
- " [Elementi di documentazione n. 6](#)
Verso principi contabili armonizzati del settore pubblico in Europa – EPSAS/IPSAS: lo stato dell'arte
- " [Nota di lettura n. 98](#)
A.S. 1570: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Nov 19 [Documentazione di finanza pubblica n. 9](#)
Legge di bilancio 2020. Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi - A.S. 1586
- " [Nota di lettura n. 99](#)
A.S. 1586 Annesso: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"
- " [Nota breve n. 11](#)
Le previsioni economiche di autunno della Commissione europea
- " [Nota breve n. 12](#)
L'analisi del DPB italiano da parte della Commissione europea

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>